

# **Comune di Misano Adriatico**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ATTRIBUZIONE BUONI PASTO**

**approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 12/04/2024**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE ATTRIBUZIONE BUONI PASTO**

- Art. 1. Principi generali
- Art. 2. Buoni pasto ordinari
- Art. 3. Buoni pasto per lavoro straordinario
- Art. 4. Buoni pasto area Dirigenza, Segretario comunale, Uffici di Staff del Sindaco, Extra-dotazionali
- Art. 5. Procedura di erogazione dei buoni pasto
- Art. 6. Decorrenza

### ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di attribuzione dei buoni pasto, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti .
2. Il Comune di Misano Adriatico, in relazione al proprio assetto organizzativo, assicura al proprio personale, sia esso a tempo indeterminato che a tempo determinato, al personale comandato presso il Comune di Misano Adriatico, il servizio di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto e con i limiti previsti dal presente regolamento.
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione.
5. La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dai seguenti principi:
  - a) è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - b) è necessario aver prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, *nella fascia oraria 10:00-16:00*.
  - c) aver prestato due ore di lavoro effettivo prima e dopo la pausa pranzo
  - d) non è ammessa l'erogazione del buono pasto se non a fronte di una effettiva pausa dal lavoro che deve essere registrata, in uscita e in entrata;
  - e) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
  - f) è rimessa al dipendente la scelta discrezionale della collocazione oraria della propria pausa pranzo, comunque salvaguardando l'apertura degli uffici al pubblico, in accordo con i colleghi, fatti salvi i casi in cui l'ufficio sia ad esclusivo presidio di una sola unità.
  - g) E' esclusa la possibilità di riconoscere più di un buono pasto al giorno, fatta salva la specifica disciplina in caso di lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

ART. 2  
BUONI PASTO ORDINARI

1. Hanno diritto al buono pasto ordinario, nel rispetto delle condizioni di cui al sopra citato art. 1, i dipendenti che effettuano un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì;
2. Il responsabile di Settore eccezionalmente, per ragioni di servizio e/o di carattere personale e familiare può autorizzare una diversa articolazione oraria nei limiti di due rientri pomeridiani;
3. Per avere diritto al buono pasto in via ordinaria è necessaria una presenza in servizio di almeno 7 ore. Concorrono al raggiungimento delle sette ore, per aver diritto al buono pasto, tutte le assenze retribuite escluso il recupero delle eccedenze orarie;
4. le disposizioni del presente articolo si applicano al personale scolastico solo nel periodo di chiusura della mensa scolastica.

ART. 3  
BUONI PASTO PER LAVORO STRAORDINARIO

1. In caso di effettuazione di lavoro straordinario, purché debitamente e preventivamente autorizzato, (ove possibile mediante comunicazione tracciabile) e purché il numero di ore straordinarie non sia inferiore a 2, possono essere erogati al massimo due buoni pasto al mese per ciascun dipendente con orario di lavoro articolato su 6 giorni alla settimana, e n 1 buono pasto al mese per i dipendenti con orario articolato su 5 giorni alla settimana .  
I buoni pasto di cui sopra sono cumulabili e sono fatte salve le assenze giustificate come da art. 2.
2. Ai sensi di quanto disposto al comma 5, lett. b) del precedente art. 1, la prestazione lavorativa deve in ogni caso essere interrotta per almeno 30 minuti e fino ad un massimo di due ore nella fascia oraria 10:00-16:00.
3. Per tutto il personale impiegato nelle consultazioni elettorali è prevista l'erogazione dei buoni pasto senza i limiti numerici di cui al comma 1 e fino a 2 buoni giornalieri in caso di orario di servizio effettivo superiore alle 10 ore, purché ricorrano le restanti condizioni di cui al presente regolamento
4. Il personale non amministrativo della polizia locale, il personale scolastico nei soli casi di attività a contatto con i bambini, il personale della protezione civile e in via eccezionale il personale operaio nei soli casi in cui venga impiegato in attività collegate ad eventi straordinari, imprevedibili e calamitosi, potrà fruire di una pausa pranzo collocata al termine del turno di lavoro.
5. Il presente articolo non si applica al Segretario Comunale ai Funzionari incaricati di Elevata qualificazione e salvo l'ipotesi di cui al comma 3) del presente articolo.

ART. 4  
BUONI PASTO AREA DELLA DIRIGENZA, SEGRETARIO COMUNALE,  
UFFICI DI STAFF, EXTRADOTAZIONALI

1. La caratteristica che accomuna i titolari di posizioni dirigenziali, il segretario comunale e le posizioni di elevata specializzazione, uffici di supporto al Sindaco, è il

superamento del lavoro “a tempo”, essendo ogni prestazione di lavoro fuori dell’orario ordinario assorbita nella retribuzione di posizione o da indennità ad personam.

2. Si ritiene, pertanto, di applicare a dette figure una disciplina specifica che contempli, al tempo stesso, la particolare tipologia di rapporto con l’Ente e il diritto al buono pasto.
3. Ferme restando le condizioni previste ai precedenti artt. 1, 2 e 3 bis, spettano alle figure di cui al presente articolo un numero di buoni pasto mensili, tanti quanti sono i rientri pomeridiani mensili contrattualmente previsti, a fronte di una durata della prestazione lavorativa giornaliera di almeno sette ore (h. 7.00’), fatto salvo il rispetto della pausa e relativa fascia oraria.

#### ART. 5

##### PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L’erogazione dei buoni pasto viene, di norma, effettuata trimestralmente. Eventuali anomalie nei cartellini presenza non danno diritto al buono pasto se non regolarizzate entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
2. L’Ufficio economato, previa comunicazione firmata da parte dell’ufficio rilevazione presenze, provvede all’accreditamento diretto dei buoni pasto elettronici ordinari all’interno dei badge consegnati ai singoli dipendenti.
3. L’erogazione dei buoni pasto derivanti dall’eventuale effettuazione di lavoro straordinario, sono comunicati all’economato dal responsabile di ciascun settore, previa verifica e validazione da parte dell’ufficio presenze, indicativamente entro il 15° giorno successivo al termine del trimestre.

#### ART. 6

##### DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito con delibera G.C. n. del e successivamente a tale data cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista in materia

\*\*\*\*\*